

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 OTTOBRE 2021, N. 1553

Percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati a.s. 2021/2022. Disposizioni straordinarie per la continuità dei percorsi individuali e il successo formativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Richiamata la Legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale “Disciplina dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.1009/2021 “Sistema regionale di IeFP. Approvazione delle operazioni di II annualità da realizzare nell’a.s. 2021/2022 - Quantificazione delle risorse e individuazione del canale di finanziamento”;

- n. 1010/2021 “Sistema regionale IeFP. Approvazione dell’offerta dei percorsi di iv anno per il conseguimento di un certificato di qualifica (EQF IV) con valore di diploma professionale a.s. 2021/2022 - DGR n. 617/2021”

- n. 1101/2021 “Sistema di IeFP - Offerta formativa di IeFP da avviare nell’a.s. 2021/2022 per l’acquisizione di una qualifica professionale realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati - Approvazione operazioni e relativo finanziamento annualità 2021/2022”;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a far data dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

Visti in particolare:

- la Legge 24 settembre 2021, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00143) (GU Serie Generale n.235 del 1/10/2021);

- il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n.226 del 21/9/2021);

Dato atto che a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico sono state individuate modalità straordinarie per garantire la continuità dei percorsi formativi del sistema di IeFP e che le stesse disposizioni hanno avuto a riferimento l’offerta formativa riferita agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021;

Preso atto che le disposizioni di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2021 trovano applicazione ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - che, unitamente al Sistema dell’Istruzione, compone il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, così come disposto dal D.Lgs.

n.226/2005;

Ritenuto necessario, prevedere, anche a fronte di quanto disposto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, di definire disposizioni straordinarie per permettere agli enti di formazione professionale accreditati che realizzano i percorsi di IeFP nell’a.s. 2021/2022 di poter garantire a tutti i giovani che hanno scelto di assolvere il diritto dovere all’istruzione e alla formazione nel sistema di IeFP, di proseguire il proprio percorso formativo potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali vigenti;

Valutato pertanto, di approvare le disposizioni straordinarie di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto “Percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati a.s. 2021/2022. Disposizioni straordinarie per la continuità dei percorsi individuali e il successo formativo”;

Vista la Legge regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 87/2017 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n.2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n.771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse,

1. di approvare le disposizioni straordinarie di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto "Percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati a.s. 2021/2022. Disposizioni straordinarie per la continuità dei percorsi individuali e il successo formativo";

2. di rinviare per quanto non espressamente previsto agli

atti che hanno definito e approvato l'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022, con riferimento al Sistema Regionale IeFP, nonché alle disposizioni in materia di gestione e controllo di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato A), nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>

Allegato A)



**Percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali
accreditati**

a.s. 2021/2022

**Disposizioni straordinarie per la continuità dei percorsi
individuali e il successo formativo**

Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi di IeFP realizzati nell'a.s. 2021/2022 dagli enti di formazione professionali accreditati, di seguito "Enti" ed in particolare ai:

- Percorsi di seconda annualità per il conseguimento della qualifica professionale III liv. EQF di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1101/2021;
- Percorsi di terza annualità per il conseguimento della qualifica professionale III liv. EQF di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009/2021;
- Percorsi di quarto anno per il conseguimento di una qualifica professionale di IV liv. EQF con valore di diploma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1010/2021).

Le presenti disposizioni si rendono necessarie al fine di garantire la continuità del proprio percorso a tutti i giovani che hanno scelto di assolvere in diritto dovere all'istruzione e alla formazione nel sistema di IeFP che, ai sensi decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, costituisce una componente del secondo ciclo dell'istruzione e formazione. Pertanto, trovano applicazione per tutta la durata dei percorsi, riferiti all'a.s. 2021/2022.

Le disposizioni sono definite in coerenza a quanto disposto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che, all'art. 1 dispone che nell'a.s. 2021/2022 "al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale", i servizi della scuola del secondo grado, e pertanto anche i percorsi di IeFP, sono svolti in presenza.

Tenuto conto delle finalità e delle motivazioni che rendono necessaria la definizione delle presenti disposizioni straordinarie, gli Enti dovranno farvi ricorso quali misure a beneficio di ogni studentessa e ogni studente garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento.

I Progetti candidati e approvati prevedono il ricorso a 2 modalità didattiche, comprensive della quantificazione della durata in ore:

- Aula
- Stage

Con riferimento alle **attività di aula dovranno essere realizzate**, nel rispetto delle misure restrittive vigenti volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico, **in coerenza a quanto disposto dal citato Decreto-Legge 111/2021 e pertanto in presenza. Ne deriva che non è possibile ricorrere in "via ordinaria" a modalità di erogazione a distanza in forma sincrona.**

Il ricorso alla didattica digitale integrata, ovvero all'erogazione a distanza a favore di singoli studenti o dell'intero gruppo classe, potrà essere previsto unicamente quale strumento di risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - del gruppo classe o di uno o più studenti.

Pertanto, unicamente in questi casi, e al fine di garantire la continuità del servizio educativo e formativo, potrà essere fatto ricorso alla formazione a distanza, con modalità (ovvero intero gruppo classe o singoli allievi) che dipenderanno dalle specifiche condizioni, la cui valutazione resta nella responsabilità dei soggetti attuatori.

In tali casi occorre attivare, anche in SIFER, le modalità di tracciamento e documentazione già disposte e utilizzate nell'a.s. 2020/2021 e NON è necessaria preventiva comunicazione o autorizzazione, ferma restando la necessità di tenere agli atti tutta la documentazione utile per successivi eventuali controlli.

È pertanto possibile la realizzazione delle attività di formazione in gruppo in presenza e la contestuale erogazione sia in presenza per una parte dei partecipanti e sia in video conferenza per i restanti. In tali casi, nel registro per i partecipanti collegati da remoto dovrà essere inserita la specifica "connesso in remoto" e dovrà essere tenuta la registrazione degli accessi. Nei casi di attività svolte in modalità mista, il soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema informativo la dicitura "Aula/videoconferenza" in corrispondenza della sede (sezione calendario).

La formazione erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere tracciata e sottoscritta dal coordinatore sul registro vidimato attestante le attività e i collegamenti effettuati, come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Nel caso in cui uno studente si sia collegato con indirizzi diversi, per garantire una corretta informazione relativamente alla corrispondenza tra partecipanti e relativi account, andrà inviata, al termine dell'attività, una comunicazione all'Organismo Intermedio indicando per i singoli utenti tutti i differenti indirizzi di collegamento utilizzati.

Le **attività pratiche, ad esempio in laboratorio**, potranno essere erogate unicamente in presenza.

In via straordinaria l'ente dovrà nella propria autonomia formative ed educativa e nella propria responsabilità garantire ai singoli studenti che non fossero nelle condizioni di realizzare lo stage all'interno di organizzazioni di lavoro modalità formative alternative allo stage che permettano a tutti di acquisire le conoscenze e competenze attese al termine.

Unicamente in questi casi e a favore di singoli studenti sarà possibile **sostituire lo stage/tirocinio curricolare** realizzato in presenza nelle organizzazioni di lavoro, con un **progetto d'impresa** che preveda il ricorso a modalità formative alternative che sostituiscono l'esperienza formativa in impresa.

Gli Enti dovranno comunicare l'attivazione del progetto di impresa al Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza.

L'ente dovrà tenere agli atti la documentazione descrittiva del progetto d'impresa, comprensivo della durata in ore, condiviso tra tutor del percorso e/o docente di riferimento che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e di tutoraggio.

In particolare, i progetti di impresa dovranno:

- garantire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- valorizzare l'apporto e il ruolo delle imprese e di ogni organizzazione di lavoro nella progettazione, realizzazione e valutazione finale dell'esperienza;
- essere formalmente comunicati alla famiglia dell'allievo rispetto a modalità di realizzazione, tempistiche e contenuti;
- concorrere alla valutazione finale per l'ammissione all'esame;
- essere progettati e realizzati in forma singola;
- essere progettati in collaborazione con imprese e/o enti e/o organizzazioni e/o istituzioni che si renderanno disponibili.

In tutti i casi, si ricorda che nella scheda di abbinamento aziende/stage, da inviare al referente di gestione dell'operazione, dovrà essere specificata la modalità di realizzazione "progetto di impresa".
